



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Viale Rimembranze, 4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331/526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE,
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
02.02.2010 N. 6, DELLA D.G.R. 27.06.2016 – N.
X/5345 E RISPETTIVE DISPOSIZIONI
COLLEGATE**

SOMMARIO

NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Definizioni	pag. 1
Art. 3 – Finalità	pag. 1
Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali	pag. 2
Art. 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 3
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 7 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	pag. 3
Art. 8 – Concessione	pag. 4
Art. 9 - Verifica annuale	pag. 4
Art. 10 - Carta di esercizio	pag. 4

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 11 - Definizione e modalità di esercizio	pag. 4
Art. 12 – Subingresso e re intestazione	pag. 5

COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 13 - Posteggi isolati	pag. 5
----------------------------	--------

MERCATI E FIERE

Art. 14 - Mercato settimanale	pag. 5
Art. 15 – Posteggi momentaneamente liberi (“spunta”)	pag. 6
Art. 16 – Fiere	pag. 6
Art. 17 – Dislocazione dei mercati	pag. 6
Art. 18 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere	pag. 6
Art. 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 7
Art. 20 - Posteggi riservati ai battitori	pag. 7

NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 21 - Disposizioni particolari	pag. 8
Art. 22 - Accesso all'area di mercato o di fiera	pag. 8
Art. 23 - Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	pag. 8
Art. 24 – Prescrizioni particolari	pag. 9
Art. 25 - Indicazione dei prezzi	pag. 10
Art. 26 – Pulizia	pag. 10

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 - Attività di vigilanza	pag. 10
Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni	pag. 10
Art. 29 – Concessione del suolo pubblico; servizio raccolta rifiuti	pag. 12
Art. 30 – Adeguamento	pag. 12

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi e nel rispetto delle normative europee, statali e regionali.

Art. 2 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 6/2010, agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a) Posteggio: parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità; ciascun posteggio deve essere oggetto di specifica concessione di suolo pubblico nei confronti di operatore già autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica o di soggetto che richiede il rilascio di specifica autorizzazione contestualmente alla concessione di posteggio o di soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori agricoli;
- b) Mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, oltre ad eventuali ulteriori soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) Mercato esclusivo o specializzato: mercato nel quale almeno il 90% dei posteggi è occupato da tipologie merceologiche del medesimo genere;
- d) Scambio di posteggio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, previo il consenso del Comune;
- e) Tipologia merceologica: la suddivisione, all'interno del settore merceologico di appartenenza, relativa alle merci poste in vendita (es. nel settore alimentare, l'ortofrutta o i prodotti ittici; nel settore non alimentare, l'abbigliamento o i casalinghi);
- f) Spunta: operazione con la quale, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo che il personale della Polizia Locale ha verificato le assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi e non ancora assegnati;
- g) Attività occasionali di cessioni a fini solidaristici: le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o mediante soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di un'offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca scientifica, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico;
- h) Enti non commerciali: enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc.) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (DPR 917/1986, artt. 143-150);
- i) Produttori agricoli: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al D.lgs. n. 228/2001;
- j) Legge regionale: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune individua le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:

- localizzazione idonea delle aree mercatali, che assicuri agli utenti le condizioni di sicurezza prescritte durante l'esercizio delle attività di vendita e ai residenti l'ordine e il decoro dell'ambiente urbano, le corrette condizioni di accessibilità, mobilità e viabilità;
 - valorizzazione della funzione commerciale su aree pubbliche quale offerta di servizio al consumatore e della sua integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale;
 - salvaguardia e qualificazione del centro storico;
 - ammodernamento della rete distributiva su aree pubbliche, attraverso adeguata dotazione impiantistica che assicuri il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Nell'individuare le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio il Comune deve in ogni caso assicurare:
- il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;
 - la tutela di eventuali vincoli storici, artistici ed ambientali determinati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente;
 - le limitazioni ed i vincoli imposti dalle vigenti disposizioni, normative e regolamentari, in materia igienico-sanitaria e di polizia stradale.
3. Qualora un soggetto metta gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche; tale soggetto ha priorità nell'assegnazione dei posteggi individuati in tale area nella misura prevista in qualità di singolo operatore; eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nel presente regolamento.
4. Il Consiglio Comunale, in conformità con le disposizioni ed i parametri contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, del posteggio isolato e della fiera; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse sono stabiliti:
- a) I giorni e lo svolgimento delle iniziative;
 - b) La localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore ed, eventualmente, per tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
 - c) Il numero dei posteggi, indicando, se previsti, quelli riservati a agricoltori e a battitori.

Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali

1. Il Comune sente obbligatoriamente le Associazioni di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 6/2010 in riferimento a:
- a) Programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'art. 16, comma 2, lett. h), della legge regionale n. 6/2010;
 - b) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) Istituzione, soppressione, e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) Alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) Le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di

fieri al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lett. h), della legge regionale n. 6/2010;

- g) Ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo, quando tali variazioni non siano a carattere strettamente occasionale o dovute a cause di forza maggiore.

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante e eventuale altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (L.R. n.6 02/02/2010 art. 20 e s.m.i).
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, i soggetti sopra indicati devono, inoltre essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art.20 comma 6 della L.R. n.6/2010.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
3. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
4. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dandone comunicazione al Comune. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestatario (da effettuarsi entro quattro mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione) e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
4. Il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentari e non alimentari) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 8 – Concessione

1. L'esercizio dell'attività presso il mercato settimanale, la fiera o i posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento del Tassa/Canone per l'occupazione di suolo pubblico.
2. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso da parte del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e previa domanda allo stesso.

Art. 9 - Verifica annuale

Il SUAP, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

Art. 10 - Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, il SUAP deve rilasciare una carta d'esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori, e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera, o in forma itinerante, secondo le modalità stabilite dall'art.9 comma 3 All. "A" della D.G.R. 27 Giugno 2016 n. X/5345.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 11 - Definizione e modalità di esercizio

1. In virtù di quanto sancito dall'art. 22 della Legge 2 Febbraio 2010, n. 6, il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. terminate le operazioni di vendita, l'esercente è tenuto a spostarsi in altro punto idoneo, distante almeno 500 m. dal punto precedente.
3. Per motivi imperativi di interesse generale, dovuti all'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla presenza dei venditori itineranti, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade comunali di viabilità extraurbana anche in banchina; nelle seguenti aree:
 - a) Quadrilatero formato dalle Vie Mons. Arrigoni, Vittorio Veneto, Corso Matteotti, Viale Rimembranze; inoltre sull'intera Piazza Paolo VI°;
 - b) Quadrilatero formato dalle Vie Col di Lana, San Camillo, Viale Italia, Via Papa Giovanni XXIII°; inoltre sull'intera Piazza San Bernardo;
 - c) Area formata da Via Moncucco, Piazza Castegnate, Largo Borromei e Via Piola.
4. Il titolare dell'autorizzazione su posteggi e relativa concessione (mercati e fiere), non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
6. L'operatore non può tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata e effettuare la vendita a

meno di 250 mt. da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

7. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
8. Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 mt.
9. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
10. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale è rilasciata una sola autorizzazione (fatto salvo il subingresso - D.G.R. 22 dicembre 2010 n.1062).

Art. 12 – Subingresso e reintestazione

1. Nella comunicazione di subingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
2. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Suap nell'ipotesi in cui il subentrante intende avviare l'attività nel Comune di Castellanza.
3. Qualora il titolo originario non sia stato rilasciato dall'ufficio Suap del Comune di Castellanza, quest'ultimo dovrà provvedere a trasmettere lo stesso titolo al Comune del cedente per gli adempimenti conseguenti.

COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 13 - Posteggi isolati

1. L'Amministrazione comunale, istituisce i seguenti posteggi isolati, come da planimetria **“Allegato A”**:
 - a) Viale Borri (mapp. 5136) [altezza ex passaggio a livello Ferrovie dello Stato];
2. L'Amministrazione comunale si riserva di assegnare i posti in scadenza o rimasti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art. 23 della L.R. n.6/2010 e s.m.i., tramite i criteri stabiliti dall'allegato “A” della D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345 e successive modificazioni ed integrazioni.

MERCATI E FIERE

Art. 14 - Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale del venerdì è stato riconosciuto di valenza storica dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 10300/2009 (BURL del 16.10.2009, n. 41 – 5° S.S).
2. Si svolge il venerdì mattina in Piazzale Visconte Cerini di Castegnate, per un totale di n. 62 posteggi come da planimetria “Allegato B”, di cui n. 21 alimentari, 38 non alimentari e 3 posteggi riservati ai produttori agricoli. Tali 3 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti alimentari e/o misti.
3. La vendita deve avere inizio non prima delle ore 7.30 e non oltre le ore 8,00; la stessa deve terminare entro le ore 13,00.
4. All'interno del mercato settimanale vi è articolazione per tipologia merceologica solo per il settore alimentare, nel modo seguente:
 - 5 fruttivendoli; 2 pescivendoli; 1 somministrazione (bar); 13 alimentari generici.

Art.15 – Posteggi momentaneamente liberi (“spunta”)

I posteggi non occupati dal titolare, sono assegnati giornalmente ad altri operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Per i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, si rimanda al successivo art. 19.

Art.16 – Fiere

1. Nell'arco dell'anno nel Comune di Castellanza si svolge la seguente fiera:
 - a) **Fiera di San Giulio** (si svolge l'ultima domenica di gennaio oppure la prima domenica di febbraio) come da planimetria **“Allegato C”**;
2. La Fiera di San Giulio consta di un numero di 70 posteggi, non suddivisi tra settori merceologici. Possono essere assegnati ulteriori posteggi il giorno della Fiera, valutata dalla Polizia Locale la disponibilità di spazi e al fine del corretto andamento della Fiera stessa.

Art.17 – Dislocazione dei mercati

Qualora l'Amministrazione comunale, per motivi di sicurezza o in genere per la tutela di interesse pubblico, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, all'operatore, deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso Mercato e, in subordine, in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore commerciale può avere un massimo di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali o fieristiche con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico nelle aree mercatali o fieristiche con più di cento posteggi. I posteggi andranno assegnati **in concessione per un periodo di 12 anni** tramite procedura di bando pubblico.
2. Per i soli mercati:
 - 2.1 per partecipare alla selezione è necessario che gli operatori interessati, se già autorizzati allo svolgimento su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a) titolo in scadenza ove posseduto;
 - b) carta di esercizio, ove richiesta;
 - c) attestazione annuale.
 - 2.2 le relative concessioni in caso di pluralità di domande concorrenti, verranno rilasciate così come stabilito dall' Allegato A della D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i seguenti criteri:
 - a) maggior professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il posteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggior anzianità di spunta sull'intero mercato;

- b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera A, comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
- c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva;
- d) a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Si rimanda in ogni caso ai criteri indicati dalla Regione che saranno vigenti alla data di pubblicazione del bando.

3. Le concessioni rilasciate per le fiere hanno validità limitata al/i giorno/i di svolgimento della fiera stessa. In sede di prima applicazione, le concessioni verranno rilasciate per un numero di posteggi pari a 70, secondo i criteri di cui al punto 4.2 dell'All. "A" della D.G.R. 27 Giugno 2016 n. X/5345.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di assegnare i posteggi rimasti vacanti nell'ambito dei mercati, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 e s.m.i. della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 meglio specificate nell'All. "A" della D.G.R. 27.06.2016 n. 5345.

Art. 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incrementare l'offerta di prodotti tipici, naturali e a km zero, nell'ambito del mercato settimanale sono riservati il 5% dei posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti dell'agricoltura. Deve essere data preventiva comunicazione alla Regione Lombardia dell'entità dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori verrà effettuata secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.5 All. "A" della D.G.R. X/5345/2016. Gli stessi agricoltori non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori sono assegnati agli operatori di spunta con il più alto numero di presenze sul mercato, compatibilmente con il settore merceologico di appartenenza.
4. Il produttore agricolo in possesso di idonea documentazione attestante la sua attività può presentare domanda di partecipazione alle fiere.

Art.20 - Posteggi riservati ai battitori

1. E' battitore l'operatore commerciale che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche alternandosi per ogni giorno di mercato settimanale con altri operatori in base ad una turnazione che viene stabilita periodicamente dall'Associazione Battitori Regione Lombardia.
2. Nell'ambito del mercato settimanale n. 1 posteggio è riservato al battitore in base a quanto disciplinato dall'art.26 della L.R. n.6/2010.
3. I battitori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con l'ufficio Suap.
4. I posteggi possono essere riassegnati dal Suap, con le modalità previste dalle presenti disposizioni

regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.

5. I posteggi che non vengono utilizzati dai battitori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori individuati secondo l'art.23 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 21 - Disposizioni particolari

1. Se il giorno di mercato coincide con il giorno di Natale, Capodanno o altre festività infrasettimanali, lo stesso può essere effettuato in altra giornata o, con apposita Ordinanza Comunale, può esserne disposta la soppressione.
2. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico.
3. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora o urla e strepiti per attirare la clientela. I dimostratori e i battitori possono descrivere i prodotti posti in vendita, anche mediante l'uso di tali strumenti di amplificazione sonora, ma a condizione che ciò non arrechi disturbo al pubblico e agli altri operatori presenti e che le emissioni rimangano nel limite della normale tollerabilità.

Art. 22 - Accesso all'area di mercato o di fiera

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.
2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.
3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini.
4. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Il pubblico può accedere all'area di mercato durante l'orario di vendita a piedi o, eventualmente con mezzi di ausilio alla deambulazione, oppure con velocipedi, ma unicamente se condotti a mano.
5. I titolari di posteggio o gli assegnatari giornalieri non possono lasciare alcun automezzo o veicolo all'interno dell'area mercatale e fuori dal posteggio di cui sono titolari o assegnatari.

Art. 23 - Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. A partire dalle 8.00, il personale della Polizia Locale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che abbiano presentato comunicazione di partecipazione alla spunta mercatale e, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti. L'ufficio Suap provvede all'aggiornamento della graduatoria di spunta cancellando dalla stessa gli operatori commerciali che non

abbiano presenziato al mercato settimanale almeno quattro volte nell'ultimo anno solare.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri di priorità:
 - a) medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
 - b) Inserimento del "prodotto mancante", in base alla seguente suddivisione:
 - Intimo e calze – merceria: massimo n. 9 posteggi;
 - Calzature: massimo n. 4 posteggi;
 - Abbigliamento: massimo n. 14 posteggi;
 - Casalinghi e/o ferramenta: massimo n. 4 posteggi;
 - Bigiotteria, chincaglieria: massimo n. 2 posteggi;
 - Rivendita fiori, piante, semi: massimo n. 2 posteggi.
 - c) maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria di spunta;
 - d) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio, salvo i casi documentati di improvviso malore o per carenze dimensionali del posteggio, comprovate esclusivamente dalla dimensione del proprio mezzo.

Art. 24 – Prescrizioni particolari

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte. Non possono essere adibiti alla vendita di **merci antiche o usate, anche congiuntamente ad altre merci nuove**, più del 5% dei posteggi, arrotondati per eccesso, complessivamente destinati alla vendita di prodotti non alimentari.

In caso di vendita di **merci antiche o usate**, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di **prodotto antico o usato**. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. E' in ogni caso vietato depositare merci a terra senza l'utilizzo di contenitori o involucri protettivi.
2. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.
3. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 30% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico e altresì non venga, per la parte eccedente, utilizzata per appendere la merce. La planimetria allegata al presente regolamento definisce sia la superficie di vendita (spazio occupato a terra dal banco e da eventuale mezzo/autonegozio ecc.) che l'ingombro massimo aereo (tenda). L'operatore commerciale in presenza di oggetti o installazioni (tenda o altro) che sporgono oltre i limiti dello spazio di vendita assegnato (banco), si impegna in caso di necessità a garantire lo smantellamento degli stessi entro 3 minuti per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso (V.V.F., Ambulanza ecc).
4. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.

5. L'uso di apparecchi per la diffusione di musica è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.
6. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.
7. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.
8. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
9. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.
10. In caso di utilizzo di impianti a GPL l'operatore deve garantire l'adeguato rispetto di tutte le norme vigenti in materia, dotandosi di tutti gli accorgimenti e delle dichiarazioni di conformità previste per legge.

Art. 25 - Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 26 - Pulizia

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.
2. Al termine delle operazioni di vendita, la società incaricata della raccolta e smaltimento dei rifiuti provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 - Attività di vigilanza

L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso il personale del Corpo di Polizia Locale.

Art. 28 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali (nelle modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento);
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) la mancata esibizione, pur essendone in possesso, dell'attestazione annuale e/o della carta d'esercizio;
 - e) il mancato pagamento dei tributi e di altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale entro la scadenza prevista dai relativi Regolamenti comunali;

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'[articolo 21, comma 4](#) della L.R. 6/2010;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio adeguatamente documentate entro 15 giorni dall'evento. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'[articolo 20](#) della L.R. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'[articolo 21, comma 4](#) della L.R. 6/2010;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
 - e) a seguito di revoca della relativa concessione del suolo pubblico per l'utilizzo del posteggio assegnato, nel caso indicato al successivo art. 29, comma 4.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'[articolo 21, comma 11](#) della L.R. 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a. commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo;
 - b. non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'[articolo 21, comma 10](#) della L.R. 6/2010;
 - c. viola la disposizione di cui all'[articolo 21, comma 11 ter](#) della L.R. 6/2010;
 - d. viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'[articolo 22, comma 8](#) della L.R. 6/2010;
 - e. esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.
7. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'[articolo 21, comma 2](#), e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della L.R. 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
8. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'[articolo 21, comma 10](#) della L.R. 6/2010, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
9. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 euro a 500,00 euro:
 - a) l'abusiva estensione, pari o inferiore al terzo, della superficie autorizzata.
 - b) La violazione del divieto di cui all'art. 21, comma 3.
10. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26,00 euro a 500,00 euro la violazione del divieto di cui all'art. 22, comma 4.

Art. 29 – concessione del suolo pubblico; servizio raccolta rifiuti


1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale è sottoposto al pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico o del relativo canone ed, inoltre, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. In osservanza del vigente regolamento comunale sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'uso del posteggio mercatale, anche temporaneo, è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico. Dovrà inoltre essere assolto il pagamento della tassa per servizio raccolta rifiuti, anche giornaliero, alle condizioni di cui al relativo Regolamento Comunale. In caso di occupazione giornaliera il pagamento della TOSAP deve essere effettuato, di norma, direttamente nelle mani dell'addetto dell'Agenzia incaricata dal Comune, il quale rilascerà apposita ricevuta. Il pagamento della TARI per quanto riguarda i titolari di concessione per l'uso del posteggio avverrà a seguito di ricevimento di bollettino postale, secondo il relativo Regolamento comunale.
3. I tributi di cui al comma 1 sono riscossi annualmente in unica soluzione mediante bollettini di conto corrente postale, oppure con le scadenze e nelle forme previste dal Regolamento TOSAP. Il loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento degli importi dovuti, delle eventuali sanzioni e degli interessi di mora.
4. Qualora si verifichi la recidività nel mancato rispetto della scadenza del pagamento della TOSAP o di una o più delle eventuali rate, ciò comporterà la revoca della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 2, lett. c), del Regolamento Comunale sulla TOSAP, disposta dal funzionario responsabile del SUAP, d'intesa con il funzionario responsabile indicato all'art. 49 dello stesso Regolamento. In tal caso il commerciante su aree pubbliche rimane comunque tenuto al pagamento delle quote pregresse dei tributi comunali riferite ai periodi precedenti alla data di dichiarazione della revoca definitiva della concessione.
5. Nel caso di occupazione giornaliera del posteggio, il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico comporterà la registrazione di assenza dell'operatore per lo stesso giorno ed, inoltre, qualora il debito non venga assolto in data anteriore, l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di un eventuale posto libero nell'edizione successiva del mercato settimanale.

Art. 30 – adeguamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello attualmente vigente e sono abrogate e disapplicate tutte le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente regolamento.
2. Le successive norme di legge nazionali e/o regionali sono immediatamente operative nelle more dell'adeguamento del regolamento alle innovazioni introdotte.

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200



21 NOV 2012

